

Approvazione Regolamento Fognario relativo alla disciplina degli scarichi delle acque reflue ai sensi della Legge 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Deliberazione di C.C. n.117 del 25.11.2002

Indice

Titolo I **Finalità del regolamento**

- Art. 1) Attribuzioni
- Art. 2) Oggetto del Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi in pubblica fognatura.
- Art. 3) Scopo del Regolamento
- Art.4) Ambito di efficacia del Regolamento
- Art. 5) Entrata in vigore

Titolo II **Disposizioni generali**

- Art. 6) Definizioni
- Art. 7) Classificazione degli scarichi.
- Art. 8) Norme transitorie per le immissioni delle fognature Comunali e/o Consortili nella rete e/o impianto centralizzato.

Titolo III **Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura**

- Art. 9) -Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.
- Art. 10) -Obbligo di installazione del contatore
- Art. 11) -Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.
- Art. 12) -Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.
- Art. 13) -Scarichi tassativamente vietati.
- Art. 14) -Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento
- Art. 15) - Separazione degli scarichi
- Art. 16) -Validità dell'autorizzazione allo scarico

Titolo IV **Scarichi domestici ed assimilati**

- Art. 17) - Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.
- Art. 18) -Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati.

Titolo V **Scarichi di insediamenti industriali**

- Art. 19)-Autorizzazione degli insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura.
- Art. 20) -Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti industriali che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione.
- Art. 21) Valori limite di emissione in funzione della tipologia di attività.

Art. 22) -Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali.

Art. 23) Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico.

Art. 24) Caratteristiche tecniche generali per la realizzazione della fognatura interne e dei manufatti di allaccio.

Titolo VI

Scarichi in acque superficiali, sul suolo e sugli strati superficiali del suolo

Art. 25) Divieti

Art. 26) Prescrizioni per lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

Art. 27) Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.

Titolo VII

Trattamento rifiuti costituiti da acque reflue

Art. 28) Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 29) Domanda per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 30) Modalità di ricevimento dei rifiuti speciali.

Art. 31) Provenienza dei rifiuti.

Titolo VIII

Disposizioni finanziarie economiche e tariffarie

Art. 32) – Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati.

Art. 33) – Tariffe per gli scarichi di insediamenti industriali.

Art. 34) – Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali .

Art. 35) – Modalità di conteggio delle tariffe dovute per le acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali.

Art. 36) – Accertamenti e controlli

Titolo IX

Sanzioni

Art. 37) – Sanzioni Amministrative

Allegato A

Scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura

Allegato B

Norme tecniche

TITOLO I
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1)
Attribuzioni

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede, su tutto il territorio comunale, alla gestione diretta o attraverso un soggetto Gestore individuato nelle forme di legge del servizio di fognatura degli impianti di sollevamento e di depurazione nonché per lo smaltimento dei fanghi residui.
2. Per la gestione dei servizi di cui al comma precedente, adotta il presente Regolamento, con cui, fissa i limiti di accettabilità degli scarichi nella pubblica fognatura, esercita il controllo di conformità degli stessi.
3. I Comuni afferenti all'impianto centralizzato di depurazione potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
4. Nelle more dell'applicazione dell'art. 14 della legge 36/94 determina i criteri e le modalità di imposizione e riscossione delle tariffe dovute per i servizi di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il Gestore, in qualità di responsabile dello scarico dell'impianto di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura (art. 33 D.Lgs. 152/99).
6. Il Gestore, per la gestione dei servizi di cui al comma 1, rispetta il presente Regolamento.
7. Le prescrizioni regolamentari fissate dal Gestore devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2)

Oggetto del Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi in pubblica fognatura.

1. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. n° 258 del 18/08/00, dalla legge n. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di risorse idriche e del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, il presente Regolamento ha per oggetto:
 - La classificazione degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura;
 - Il procedimento di autorizzazione degli scarichi nella pubblica fognatura;
 - Il controllo dei complessi produttivi ed abitativi allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale

uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;

- Le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - La gestione amministrativa dell'utenza;
2. L'espletamento delle incombenze, derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, riferite alla gestione tecnico - amministrativa dell'utenza, spettano al Gestore (art. 26 legge n. 36/94 ed art. 49 D.Lgs. 152/99), fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che resta di competenza del Comune.
 3. Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti, ordinanze sindacali ed ogni altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, salvo per quanto attiene alle norme tecniche di allacciamento che verranno abrogate al momento dell'emanazione delle norme di cui all'art. 24, comma 4.

Art. 3)

Scopo del Regolamento

1. Con il presente regolamento si intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici ed industriali che recapitano in pubblica fognatura nel rispetto della legislazione statale, regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate in sua applicazione al fine di:
 - Tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione.
 - Promuovere e favorire i criteri di un uso corretto dell'acqua, al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzo e nella adozione dei processi di riciclo.
 - Raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali previsti nel Piano di Tutela della Acque (I fase) della Regione Marche mantenendo entro i limiti di accettabilità (Allegato ..) la qualità degli scarichi terminali del sistema fognario.

Art.4)

Ambito di efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ed ogni sua modifica hanno validità su tutto il territorio del comune di San Benedetto del Tronto e per gli scarichi in pubblica fognatura sul territorio dei Comuni afferenti all'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto relativamente a:
 - a) Gli scarichi di insediamenti i quali insistono su un tratto di fognatura non in territorio comunale ma con recapito finale all'impianto di depurazione di San Benedetto d. Tronto, fatte salve le norme che definiscono gli scarichi

tassativamente vietati articolo 13 del presente Regolamento, le prescrizioni ed i limiti tabellari inseriti in autorizzazione allo scarico, ove previsti, dovranno essere definiti in accordo tra il Gestore dell'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto ed il Comune e/o Gestore del servizio di fognatura sul cui territorio si trova lo scarico.

- b) Gli scarichi di insediamenti i quali insistano su un tratto di fognatura in territorio comunale ma con recapito finale ad impianto di trattamento esterno al territorio del comune di San Benedetto del Tronto, le prescrizioni ed i limiti tabellari inseriti in autorizzazione allo scarico, ove previsti, dovranno essere definiti in accordo o su parere Gestore e/o del Comune sul cui territorio si trova l'impianto sopracitato.

Art. 5)

Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6)

Definizioni

- a) **Abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
- b) **Acque bianche:** si intendono le acque meteoriche, le acque usate per il lavaggio delle strade, piazzali, terrazze; le acque di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state additivate.
- c) **Acque nere:** si intendono le acque che provengono da attività produttive, di servizio o di produzione domestica;
- d) **Acque miste:** quando in un unico collettore vengono convogliate sia le acque bianche che quelle nere;
- e) **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- f) **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- g) **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;

- h) **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- i) **Fanghi:** i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- j) **Impianto di depurazione acque reflue urbane:** il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.
- k) **Pozzetto di ispezione e prelievo:** manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata.
- l) **Rete fognaria:** un complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti abitativi e/o industriali, le acque superficiali e quelle reflue provenienti da attività umane in genere.
- m) **Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- n) **Scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.
- o) **Sistema di pretrattamento:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti dell'Allegato A del presente regolamento.
- p) **Stabilimento industriale:** o semplicemente "stabilimento" qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali e di produzione di beni, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- q) **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
- r) **Ente autorizzante:** il Comune o l'autorità A.T.O.

Art. 7)

Classificazione degli scarichi.

Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in:

a) Scarichi di acque reflue domestiche

1. Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

b) Scarichi assimilabili ai domestici

- 2 Il regolamento regionale previsto dall'art. 28 D. Lgs 152/99 stabilirà i criteri di individuazione delle attività i cui scarichi si possono considerare assimilati ai domestici. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del Regolamento, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 28 , comma 7 del Dlgs 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs 258/00.
- 3 Sono considerate domestiche le acque reflue provenienti dagli scarichi di attività artigianali, industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici.

Sono inoltre considerate aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche le acque derivanti dalle seguenti attività (Raggruppate secondo la classificazione delle attività economiche del Ministero delle finanze):

- 51.20.0 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
- 51.30.0 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
- 51.40.0 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
- 51.50.0 Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli di rottami e cascami (esclusi reflui contenenti prodotti petroliferi e lubrificanti)
- 51.60.0 Commercio all'ingrosso di macchinari ed attrezzature
- 52.00.0 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
- 55.00.0 Alberghi e ristoranti
- 60.20.0 Trasporti terrestri
- 63.00.0 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
- 64.00.0 Poste e telecomunicazioni
- 65.00.0 Intermediazione monetaria e finanziaria
- 66.00.0 Assicurazioni e fondi di pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
- 67.00.0 Attività ausiliaria della intermediazione finanziaria
- 70.00.0 Attività immobiliare
- 71.00.0 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni di uso personale e domestico
- 72.00.0 Informatica ed attività connesse
- 73.00.0 Ricerca e sviluppo

- 74.00.0 Altre attività professionali ed imprenditoriali; (per le attività codice ISTAT 74.3 sono da valutare caso per caso; per le attività con codice ISTAT 74.81 è vietato lo scarico delle soluzioni di sviluppo e di fissaggio)
- 80.00.0 Istruzione
- 91.00.0 Attività di organizzazioni associative
- 92.00.0 Attività ricreative culturali e sportive
- 93.00.0 Altre attività di servizi; esclusi i servizi di lavanderia ed autolavaggi.

c) Scarichi di acque reflue industriali

Tutti quelli derivanti da attività industriali e commerciali non ricompresi nei precedenti paragrafi.

Art. 8)

Norme transitorie per le immissioni delle fognature Comunali e/o Consortili nella rete e/o impianto centralizzato

1. Tutte le fognature miste attualmente esistenti o in fase di realizzazione afferenti alla rete fognaria e/o all'impianto centralizzato di San Benedetto del Tronto potranno essere collegate solo se prima dell'immissione sarà realizzato un idoneo sfioratore.
2. Le opere di sfioro per la portata eccedente quella stabilità dovranno essere realizzate a cura ed onere dei Comuni e/o Consorzi afferenti, che saranno altresì responsabili dei suddetti scarichi.
3. La richiesta di allaccio dovrà essere presentata dai Comuni o Consorzi afferenti al Comune di San Benedetto del Tronto, la domanda dovrà essere corredata con la seguente documentazione:
 - Dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita.
 - Portata media giornaliera
 - Le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, sulla quantità e qualità delle acque scaricate.
 - Disegni tecnici relativi ai pozzetti di ispezione, autocampionatori ed eventuali sfioratori atti a bypassare l'immissione in caso di necessità.
4. La formalizzazione dei rapporti tra il Comune di San Benedetto del Tronto ed i Comuni o Consorzi afferenti, finalizzati al rispetto del presente regolamento, dovranno essere regolamentati con apposito Contratto o Convenzione.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art.9)

Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.

1. Tutti gli scarichi immessi direttamente o afferenti con condotta di altro gestore in pubblica fognatura o afferenti direttamente con condotta all'impianto di depurazione centralizzato devono essere preventivamente autorizzati (art. 45 D. Lgs. 152/99).
2. Fanno eccezione quelli provenienti da scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili esistenti, come definiti nella lettera I dell'art. 6, i quali si intendono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento, sono definiti con le norme tecniche **"Definizione e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura"** la cui emanazione è demandata ad apposita Determina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale. In via transitoria, fino all'emanazione delle dette norme tecniche, restano valide le prescrizioni del "Regolamento per il Servizio di fognatura Urbana" approvato con D.C.C. n. 352 del 29.10.1990 modificato con D.C.C. n. 58 del 30.05.2000.
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano in pubblica fognatura devono rivolgere le domande di autorizzazione all'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nel Titolo V.
5. L'Amministrazione Comunale provvede a rilasciare l'autorizzazione entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
6. Sono valide le autorizzazioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento purché non siano state espressamente revocate. I titolari di autorizzazioni rilasciate da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 120 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale domanda l'Amministrazione Comunale provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Fino all'adozione del nuovo provvedimento gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni, a condizione che vengano adottate le misure anche temporanee necessarie ad evitare un loro peggioramento qualitativo.
7. Relativamente agli scarichi industriali, recapitanti in reti fognarie, il Gestore, in fase istruttoria, può prevedere prescrizioni tecniche, sentita l'Amministrazione Comunale e l'eventuale parere tecnico dell'ARPAM, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/99.
8. L'Amministrazione Comunale determina la somma che il richiedente è tenuto a versare per gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e

dei sopralluoghi per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, tale somma è a carico del richiedente.

9. Nell'atto autorizzatorio saranno contenuti i seguenti elementi:
 - Le portate ed i volumi massimi autorizzati;
 - Eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sugli apparecchi di misura e/o registrazione sulla modulazione delle portate giornaliere e settimanali;
 - Norme finanziarie relative alle tariffe;
 - Norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca ed alle sanzioni;
 - I principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.
10. Gli scarichi a carattere temporaneo devono essere autorizzati. Le acque derivanti dai cantieri edili nell'impossibilità di un recapito in acque superficiali possono, previa autorizzazione, recapitare in pubblica fognatura nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'art. 24.

Art. 10)

Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti i titolari di scarichi, compresi quelli di cui all'art 9 comma 10, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. I titolari di scarichi domestici non abitativi, scarichi assimilabili e scarichi industriali sono inoltre tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Autorizzante.
3. Tali strumenti devono essere collocati a cura e spese degli utenti, in posizione indicata dall'Ente.
4. La manutenzione degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo.
5. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.
6. Gli insediamenti abitativi sono esentati dall'installazione di strumenti di misura e i relativi consumi d'acqua verranno presunti pari al livello medio dei consumi essenziali per le utenze domestiche, nella quantità prevista dal tariffario per i consumi idrici.
7. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Art. 11)

Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.

1. I titolari di scarichi domestici o industriali allacciati alla pubblica fognatura i quali operino, su questi, ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche e/o variazioni del ciclo produttivo che comportino cambiamenti nelle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, secondo le modalità indicate, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
2. Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che quello che subentra dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale per la voltura dell'autorizzazione allo scarico e dell'utenza.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dall'accadimento.

Art. 12)

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti

1. I limiti di accettabilità dello scarico, stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
3. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione L'Ente Autorizzante può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane.
4. La quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media dell'ultimo quadriennio.

Art. 13)

Scarichi tassativamente vietati.

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da tagli ed oli esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi.
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - h) oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari.
 - i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Amministrazione Comunale dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fermo restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo VI.
4. Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applicano gli articoli 34 e 52 del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/00. Ai titolari dei relativi

stabilimenti l'Amministrazione Comunale può richiedere la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 14)

Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento

1. L'Amministrazione Comunale nel rilasciare l'atto autorizzativo relativamente agli insediamenti domestici ed industriali, potrà prescrivere, l'adozione di specifici impianti di pretrattamento, qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione.
2. Tali impianti dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti.
3. In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di pretrattamento (o parti di essi) a servizio degli insediamenti sopracitati, fermo restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico non conforme, il gestore e/o proprietario dell'impianto dovrà informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Comune ed il Gestore dell'impianto di depurazione pubblico affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.

Art. 15)

Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue da quelle bianche e meteoriche, salvo diverse prescrizioni da parte dell'Ente autorizzante.
2. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli insediamenti che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed entro un anno per gli insediamenti già allacciati alla fognatura.
3. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
5. In caso di immissione di uno scarico di acque miste o bianche in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato.

Art. 16)

Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto presentati.
2. Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi domestici ed assimilabili non hanno scadenza temporale, fermo restando le prescrizioni di cui agli articoli 17 e 18. Le autorizzazioni degli scarichi industriali hanno validità quattro anni. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.
3. L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verificano:
 - a) Mancato adeguamento ai limiti di accettabilità.
 - b) Non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) Modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico.
 - d) Trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo.
 - e) In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.
 - f) Al fine di evitare il numero di degli allacciamenti al collettore è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private , in un unico pozzetto.

TITOLO IV

SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI

Art. 17)

Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Amministrazione Comunale avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento il quale dovrà inoltrare domanda di allacciamento corredandola dei documenti richiesti .
2. L'utente dovrà inoltrare al Comune la domanda di allacciamento corredandola dei documenti richiesti.
3. L'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione allo scarico solo dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere.
4. In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.

Art. 18)

Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati.

1. In sede di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di presentazione di denuncia di attività edilizia dovrà essere allegato al progetto uno schema delle opere di scarico in cui vengono riportate le informazioni e la documentazione previste nelle norme tecniche.
2. La domanda di allaccio dello scarico ha validità di richiesta di autorizzazione allo scarico e va inoltrata al Comune prima della domanda di abitabilità-agibilità.
3. Nella suddetta domanda dovranno essere confermate, o eventualmente modificate, le caratteristiche degli scarichi già riportate nello schema di cui al comma 1 e dovranno descriversi i lavori di scavo da effettuarsi sugli spazi pubblici per l'allaccio degli scarichi, con specificazione del periodo in cui si prevede che gli stessi siano effettuati.
4. Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione, che dovrà essere allegata alla domanda di abitabilità-agibilità.

TITOLO V

SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 19)

Autorizzazione degli insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura.

1. I titolari degli insediamenti industriali con recapito in fognatura dei propri reflui, sono tenuti a chiedere al Comune l'autorizzazione allo scarico acque reflue.
2. Nel provvedimento autorizzatorio saranno indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste nel presente Regolamento.
3. Il Gestore si riserva la possibilità di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti nella Tabella 1 e/o particolari prescrizioni per quelli scarichi che per tipologia e dimensioni,

potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

4. In caso di recapito finale di reflui produttivi provenienti da fognature esterne al territorio comunale, verrà richiesto all'Ente gestore il servizio di fognatura sul cui territorio si trova l'insediamento produttivo il rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento o limiti più restrittivi secondo il comma precedente.

Art. 20)

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti industriali che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione- Convenzione di utenza.

1. Lo scarico degli insediamenti industriali, di cui al precedente art 19, nelle pubbliche fognature del territorio comunale munite di impianto di depurazione terminale deve essere conforme alla Tabella 1 allegata.
2. Gli insediamenti produttivi potranno essere autorizzati allo scarico in fognatura, con limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, purché compatibili con l'impianto di depurazione al quale verranno conferiti, e con parere tecnico del Gestore dell'impianto di depurazione comunale.
3. I titolari di scarichi industriali che vorranno beneficiare della deroga alla Tab 3 del D.Lgs. 152/99 scarichi in fognatura dovranno stipulare apposita convenzione, nella quale saranno stabilite modalità di conferimento e tariffe, commisurate agli oneri di trattamento delle acque conferite.
4. I superamenti della tabella 1 dovranno avere carattere temporaneo e/o riferiti a brevi periodi dell'anno, tali superamenti dovranno riguardare solo i parametri della tabella 2, mai riferiti ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile .
5. E' fatto divieto scaricare fanghi (articolo 13) derivanti sia da trattamenti primari che secondari, lo smaltimento dei quali potrà avvenire dietro autorizzazione del Gestore, mediante lo scarico indiretto presso l'impianto di depurazione.
6. Il conferimento dovrà avvenire a mezzo trasporto ditte autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti ed alle condizioni espresse nella convenzione.
7. Il Gestore si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.

Art. 21)

Valori limite di emissione in funzione della tipologia di attività

1. Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali.

Gli scarichi dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 1, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152%99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

2. Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale.

Gli scarichi dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 1, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152%99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

3. Scarichi derivanti da attività di lavanderia e autolavaggio.

In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderia e autolavaggi vengono adottate le seguenti prescrizioni:

- a) volume sino a 2.000 mc/anno nessun limite in concentrazione.
- b) Volume superiore a 2.000 mc/anno i limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 1.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152%99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

4. Scarichi da attività di raccolta Rifiuti Solidi Urbani.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di gestione dei relativi centri di trasferralenza.

In considerazione dell'opportunità di non influenzare significativamente la funzionalità di processo dell'impianto centralizzato di depurazione viene stabilito un limite volumetrico quantitativo annuo di 8.000 mc (pari allo 0,1 % della portata all'impianto centralizzato).

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152%99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

5. Scarichi da insediamenti diversi

Agli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni ed i limiti previsti per la categoria per la quale i reflui stessi possono rientrare per avere analoga composizione quali – quantitativa.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

Art. 22)

Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali.

1. Gli insediamenti produttivi che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature del territorio comunale sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto della tabella 3 - scarico in acque superficiali- dell'allegato 5 del D.lgs. 152/99.
2. Il Comune, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela della Regione Marche riguardo agli obiettivi qualitativi dei corpi idrici recettori, si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.
3. Il Comune può derogare alle prescrizioni suddette in relazione alla futura realizzazione d'impianti di depurazione.

Art. 23)

Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico.

1. Le utenze produttive definite dall'art. 7 devono presentare il progetto delle opere di allacciamento all'Amministrazione Comunale e per conoscenza al Gestore dell'impianto di depurazione centralizzato.
2. La concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata successivamente all'approvazione del progetto delle opere di allacciamento, tenuto conto delle eventuali prescrizioni del Gestore.
3. La richiesta di autorizzazione allo scarico viene inoltrata al Comune, ad ultimazione delle opere, l'autorizzazione allo scarico è sostitutiva, qualora esistente, all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e/o trattamento. L'autorizzazione stessa è rilasciata solo dopo verifica della regolare esecuzione delle opere.

Art. 24)

Caratteristiche tecniche generali per la realizzazione della fognatura interne e dei manufatti di allaccio.

1. Le reti interne delle acque nere provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle degli scarichi provenienti da attività produttiva, devono essere separate fra di loro.
2. In caso di confluenze ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle stesse, di apposito pozzetto di ispezione.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere derivanti da attività produttive devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
4. I materiali e le tecniche di posa in opera degli stessi devono essere conformi alle norme tecniche riportate nell'Allegato B Norme Tecniche "**Definizione e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura**" e più in generale impartite per legge o disposte dagli Enti tecnici di formazione.

TITOLO VI

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art.25)

Divieti

E' fatto divieto di scaricare direttamente le acque reflue di qualsiasi tipo nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

E' fatto altresì divieto:

- a) Di smaltire fanghi di qualsiasi natura in corsi d'acqua superficiali.
- b) Di smaltire fanghi e liquami a distanza inferiore a 200 metri da sorgenti pozzi e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano, come previsto dall' art. 21 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e dall'art. 6 del D.P.R. n° 236 del 24/05/88.
- c) Di smaltire fanghi e liquami su terreno a fini non agricoli.

Art.26)

Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

1. E' vietato lo scarico sul suolo e sugli strati superficiali del suolo fatta eccezione (art. 29 del D.Lgs. 152/99) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.
2. Lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo per insediamenti, installazioni o edifici di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc può avvenire

attraverso fosse settiche di tipo IMHOFF secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche allegate.

3. Sono ammessi gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
4. Lo smaltimento di cui ai commi 1,2 e 3 non deve produrre inconvenienti ambientali né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

Art. 27)

Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99.
2. Gli scarichi di cui al comma precedente sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sono secondo il comma 4 art. 27 del D.Lgs 152/99 assoggettate alle prescrizioni regionali (art. 11 del N.T.A.):
 - a) Fino a 50 abitanti equivalenti si identificano sistemi di smaltimento quali, fosse IMHOFF, letti percolatori.
 - b) Per insediamenti con capacità da 50 a 2000 abitanti equivalenti si indicano trattamenti quali -impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale), fosse settiche tipo IMHOFF con dispersione mediante subirrigazione. I trattamenti autorizzati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento devono garantire una capacità di riduzione di BOD₅, COD, solidi sospesi del 70%. Il dimensionamento dei sistemi di smaltimento di cui ai punti a) e b) deve essere calcolato tenendo conto di quanto prescritto nelle Norme Tecniche.
4. Alle fosse settiche di tipo IMHOF ed agli altri sistemi di smaltimento quali fosse settiche di tipo tradizionale, pozzi neri devono essere effettuate delle manutenzioni attraverso l'estrazione del fango almeno una volta l'anno ed avviati attraverso autobotte all'impianto di depurazione centralizzato.



Titolo VII

Trattamento Rifiuti Costituiti da Acque Reflue

Art.28)

Conferimento rifiuti speciali non pericolosi

1. Nell'impianto di depurazione possono essere trattati i rifiuti speciali non pericolosi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, autorizzati con apposita delibera della G.R. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n° 22 del 05/02/97 e del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n° 152 del 11/05/99.
2. Il conferimento dei reflui provenienti dallo svuotamento dei pozzi neri, fosse Imhoff da insediamenti abitativi ricadenti sui Comuni afferenti all'impianto di depurazione centralizzato è sempre ammesso purché conforme alle prescrizioni del comma precedente.
3. Per il conferimento degli altri reflui speciali autorizzati è necessario il preventivo assenso del Gestore al quale fa capo l'autorizzazione regionale.

Art.29)

Domanda per lo smaltimento di rifiuti speciali

1. Il conferimento dei reflui sarà consentito alle ditte in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione alla Camera di Commercio
 - b) Produttrice del rifiuto conferito con mezzi idonei a tale uso.
2. La ditta dovrà inoltrare al Gestore la domanda per lo smaltimento dei reflui, da predisporre su appositi moduli forniti dal Gestore stesso, nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, la tipologia del rifiuto per il quale si chiede lo smaltimento, la provenienza e le quantità da smaltire.
3. La domanda dovrà pervenire al Gestore, anche via fax, almeno 24 ore prima dell'inizio dello smaltimento.

Alla domanda seguirà la stipulazione di una convenzione diretta a disciplinare le modalità di recapito dei reflui, le garanzie e le sanzioni per i casi di inadempimento.

Art.30)

Modalità di ricevimento dei rifiuti speciali.

1. Lo smaltimento potrà avvenire solo durante l'orario di servizio stabilito dal Gestore; per lo smaltimento del percolato della discarica comunale, in caso di necessità, dovrà essere garantita la possibilità di conferimento anche fuori dagli orari di servizio.

2. Le operazioni di scarico potranno avvenire solo in presenza del personale preposto alla gestione dell'impianto il quale avrà anche il compito di verificare e registrare le quantità di liquami conferite.
3. Il quantitativo accertato dovrà essere riportato nel formulario di identificazione rifiuti copia del quale sarà consegnata all'addetto alla compilazione dei registri di carico e scarico, prevista dalla normativa (D.Lgs. n° 22/97).
4. Durante le operazioni di scarico il Gestore ha la facoltà di effettuare il prelievo di un campione da sottoporre ad analisi, presso il laboratorio annesso all'impianto di depurazione, sia per la verifica della natura del rifiuto che per stabilire il carico inquinante ai fini della determinazione della tariffa, i costi per le analisi sono a carico del conferente.

Art.31)

Provenienza dei rifiuti

1. Le tipologie, le quantità e l'ambito di provenienza dei rifiuti da smaltire presso l'impianto di depurazione sono quelli autorizzati dalla Regione Marche.
2. Nei limiti di quanto autorizzato, il Gestore deve dare priorità di smaltimento ai rifiuti prodotti nei comuni serviti dall'impianto di depurazione.
3. Il gestore, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 45, è autorizzato ad accettare:
 - a) Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento acque reflue domestiche.
 - b) Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria, nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento acque reflue urbane ricadenti nei comuni allacciati all'impianto di depurazione comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E TARIFFARIE

Art. 32)

Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati.

1. La tariffa per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge.
2. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando sia in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti compresi nel territorio servito dalla fognatura.

3. Per le acque attinte da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve essere presentata dall'utente denuncia del volume d'acqua prelevata in assenza di denuncia i relativi consumi d'acqua verranno presunti pari al livello medio dei consumi per le utenze domestiche o assimilate.

Art. 33)

Tariffe per gli scarichi di insediamenti industriali.

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello del prelevamento.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere che la denuncia di cui al punto 1 venga presentata dall'utente al Gestore, in virtù di un Contratto – Convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale, o il Gestore, provvedono, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, o riportati durante i verbali di accertamento e controllo, al calcolo del canone dovuto per il servizio di fognatura e depurazione secondo le modalità riportate negli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.
4. La riscossione del canone per gli scarichi di insediamenti industriali avviene per quota parte dalla riscossione di fornitura di acqua potabile e per la restante quota parte con fatturazione annuale da parte dell'Amministrazione Comunale o Gestore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ai titoli III e V.

Art 34)

Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali .

1. Le tariffe dovute dai titolari di insediamenti industriali , saranno calcolate secondo quanto contenuto nell'art. 3 della legge 549/95, il quale prevede che la tariffa sia applicata in base alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.
2. Il volume di acqua scaricata sarà desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata autonomamente.
3. L'Amministrazione Comunale o il Gestore in caso di mancata denuncia del quantitativo scaricato provvederà ad applicare criteri indiretti per la determinazione della tariffa dovuta per il servizio di fognatura e depurazione.
4. La tariffa dovuta per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali ed assimilabili è stabilito dalla seguente formula:

$$T_2 = F_2 + [f_2 + dv + K_2 (O_i / O_f \times db + S_i/S_f \times df) + da] \times V$$

T_2 = importo del canone

F₂ = termine fisso, per l'utenza.

f₂ = coefficiente di costo annuale del servizio di fognatura

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti primari.

K₂ = coefficiente variabile in relazione alla qualità dello scarico.

O_i = COD effluente industriale mg/l (dopo 1 ora di sedimentazione)

O_f = COD liquame grezzo totale affluente impianto di sedimentazione primaria mg/l

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario.

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale.

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo affluente all'impianto .

df = coefficiente costo medio annuale tratt. e smaltimento fanghi primari .

da = coeff. di costo riguardante gli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura.

5. Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Torna all'indice

Art. 35)

Modalità di conteggio delle tariffe dovute per le acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali

Qualora sia richiesta o disposta l'adduzione allo scarico delle acque di prima pioggia art.12) la tariffa viene determinata mediante l'applicazione della formula:

$$T_p = \varphi \times S \times h \times (T_i / V)$$

Dove:

φ è il coefficiente di deflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo valori da 0,8 a 0,9 per superfici impermeabilizzate, e da 0,3 a 0,4 per superfici permeabili.

S è la superficie territoriale adotta allo scarico.

Adduzione deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico tale che solo le acquerella parte iniziale dell'evento meteorico (al massimo i primi 10 mm) confluiscono nello scarico.

La rete aziendale di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quella di convogliamento delle acque di processo.

H è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Per quanto detto si assume:

$$h = 0,010 \times n$$

dove n è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.

(Ti / V) è la tariffa unitaria (Euro/mc) applicata allo scarico industriale per le acque di processo.

Art. 36)

Accertamenti e controlli

1. Ferma restando l'attività di vigilanza e controllo del personale del Comune e dell'ARPAM in ordine agli scarichi idrici, i dipendenti preposti del Gestore, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante tesserino rilasciato dalla società.
2. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
3. I controlli riguardano, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi dei precedenti articoli, eventuale prelievo dello scarico ai fini tariffari secondo le disposizioni del presente Regolamento.
4. Tale prelievo dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, una consegnata all'utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata alle analisi dal Gestore. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato mediante lettera raccomandata.
5. Lo stesso personale ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto, il Gestore lo dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale la quale provvederà ad accertare la violazione ed ad applicare le sanzioni amministrative.

TITOLO IX
SANZIONI

Art. 37)

Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni previste dal D.Lgs 152/99 salvo che il fatto non costituisca reato.

Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs 152/99 si fa riferimento al regolamento di Polizia Urbana.

Allegato A

Scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura

1 -Tabella dei valori limite per gli scarichi in fognatura (D.Lgs. 152/99).

N. parametro	SOSTANZE	LIMITI (all. 5 -tab. 3) D.Lgs.152/99 Scarichi in fognatura non provvista di impianto di depurazione	LIMITI art.33, 45 D.Lgs. 152/99 Regolamento fognario Fognatura provvista di impianto di depurazione
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	35 °C	35 °C
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:40	Non percettibile con diluizione 1:50
4	Odore	Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali mg/l	<200	<350
7	BOD ₅ mg/l	<250	<700
8	COD mg/l	<500	<1.200
9	Alluminio mg/l come Al	<2	<2
10	Arsenico mg/l come As	<0,5	<0,5
11	Bario mg/l come Ba	-	-
12	Boro mg/l come B	<4	<4
13	Cadmio mg/l come Cd	<0,02	<0,02
14	Cromo totale mg/l come Cr	<4	<4
15	Cromo ^{VI} mg/l come Cr	<0,2	<0,2
16	Ferro mg/l come Fe	<4	<4
17	Manganese mg/l come Mn	<4	<4
18	Mercurio mg/l come Hg	<0,005	<0,005
19	Nichel mg/l come Ni	<4	<4
20	Piombo mg/l come Pb	<0,3	<0,3
21	Rame mg/l come Cu	<0,4	<0,4

22	Selenio mg/l come Se	<0,03	<0,03
23	Stagno mg/l		
24	Zinco mg/l come Zn	<1	<1
25	Cianuri totali CN mg/l	< 1,0	< 1,0
26	Cloro attivo libero mg/l come Cl ₂	<0,3	<0,3
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	<2	<2
28	Solfiti mg/l come SO ₃ ⁼	<2	<2
29	Solfati mg/l come SO ₄ ⁼	<1.000	<1.200
30	Cloruri mg/l come Cl ⁻	<1.200	<1.500
31	Floruri mg/l come F ⁻	<12	<12
32	Fosforo tot. mg/l come P	10	<30
33	Azoto ammoniacale mg/l	<30	<50
34	Azoto nitroso mg/l	<1,2	<1,2
35	Azoto nitrico mg/l	<30	<30
36	Grassi ed oli animali/vegetali mg/l	<40	<50
37	Idrocarburi totali mg/l	<10	<10
38	Fenoli mg/l	< 1	< 1
39	Aldeidi mg/l	<2	<2
40	Solventi organici aromatici mg/l	<0,4	<0,4
41	Solventi organici azotati mg/l	<0,2	<0,2
42	Tensioattivi totali mg/l	4	12
43	Pesticidi fosforati mg/l	<0,1	<0,1
44	Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati)mg/l	< 0,05	< 0,05
49	Solventi clorurati mg/l	< 2	< 2
51	Saggio di tossicità	Il campione non è	Il campione non è

		accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.
--	--	---	---

2 - Tabella 1 dei parametri derogati

N	Parametri	Portata di scarico inferiore a 2.000 mc/anno	Portata di scarico superiore 2.000 mc/anno
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:50	Non percettibile con diluizione 1:50
6	Solidi sospesi totali mg/l	<500	<350
7	BOD ₅ mg/l	< 1.200	<700
8	COD mg/l	< 2.400	<1.200
29	Solfati mg/l come SO ₄ ⁼	< 2.500	<1.200
30	Cloruri mg/l come Cl ⁻	< 3.000	<1.500
32	Fosforo tot. mg/l come P	< 50	<30
33	Azoto ammoniacale mg/l	< 50	<50
34	Azoto nitroso mg/l	<1,2	<1,2
36	Grassi ed oli animali/vegetali mg/l	<50	<50
42	Tensioattivi totali mg/l	<20	<15

Allegato B

NORME TECNICHE

- 1. *Definizione e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura".***
- 2. *Canalizzazioni interne alle proprietà private***
- 3. *Prescrizioni particolari***
- 4. *Segnaletica***
- 5. *Elaborati tecnici a corredo della domanda di allaccio.***